



COMUNE DI SANGUINETTO – Provincia di Verona
UFFICIO DEL SINDACO

Via Interno Castello, 2 – Cap 37058 – Tel. (0442) 81066 – Fax. (0442) 365150

Resp. Istruttoria dott. Davide Boarati Ufficio Polizia Locale

Prot.

R.O.23/2020

IL SINDACO

- VISTO il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante 'Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19';
- VISTO il DPCM del 23 febbraio 2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni delle Regioni Lombardia e Veneto;
- VISTO il DPCM del 1 marzo 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19;
- VISTO il DPCM del 4 marzo recante misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale;
- VISTA la circolare del Ministero dell'interno 14 marzo 2020 "precisazioni riguardanti l'apertura dei mercati e dei centri commerciali nei giorni prefestivi e festivi.";
- Visti altresì:

Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 25 marzo 2020 "Modifica dell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020;

Il DPCM 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

L'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n.40 del 13 aprile 2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19;

L'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 42 del 24 aprile 2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 "Ulteriori disposizioni" che è intervenuta sui prodotti ammessi alla vendita nei mercati ed in particolare il punto 7 del dispositivo che prevede, oltre alla presenza di banchi di vendita di generi alimentari, che: *"nei mercati e nelle analoghe forme di vendita su area pubblica o privata è ammessa la vendita di prodotti florovivaistici e di abbigliamento per bambini, comprese le scarpe per i bambini medesimi"*

- VISTO l'allegato 1 del D.P.C.M. 10 aprile 2020 riguardante l'elenco delle attività commerciali ammesse;
- VISTO il D.P.C.M. 26 aprile 2020;

- VISTA la precedente propria Ordinanza Sindacale n.11 del 13 marzo 2020 mediante la quale si disponeva la sospensione del mercato settimanale del mercoledì;
- VISTA la successiva propria Ordinanza Sindacale n.19 R.O. del 29/04/2020 mediante la quale si riprendeva il mercato settimanale consentendo l'attività di vendita agli operatori delle categorie merceologiche ammesse (generi alimentari, indumenti prima infanzia, scarpe per bambino) mediante l'applicazione delle misure atte a mantenere un accesso contingentato e disciplinato (tra cui istituzione senso unico pedonale con entrata ed uscita distinti, varchi controllati, numero massimo di due clienti per banco distanziati, obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale);
- Visto il Decreto Legge 16 maggio 2020 n.33 che al punto 14 consente lo svolgimento delle attività economiche e produttive prevedendo che le stesse debbano essere svolte nel rispetto dei contenuti di protocolli o di linee guida idonei a ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento;
- Viste in tal senso le linee guida emanate dalla Regione Veneto nella materia specifica del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche che sostanzialmente ribadiscono i principi del distanziamento sociale e l'adozione del contingentamento dell'accesso all'area mercatale, con l'applicazione delle misure di igiene atte a contenere la diffusione del virus;

VISTI

- L'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al SINDACO, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- Gli art. 50 comma 5° e 54 comma 4° del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;
- Il decreto legislativo n°112 del 31 marzo 1998 recante il Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alla Regioni ed agli Enti Locali;
- Lo statuto comunale

ORDINA

A partire da mercoledì 20 maggio e fino a nuove disposizioni Governative o Regionali il mercato settimanale di Sanguinetto si potrà svolgere con le seguenti modalità già espresse con propria precedente Ordinanza N. 19/2020 che rimane ancora in vigore per le parti non in difformità con il presente provvedimento che riguardano le prescrizioni sanitarie ed organizzative:

-La partecipazione al mercato sarà consentita anche alle categorie precedentemente escluse alla luce del Decreto Legge 16 maggio 2020 n.33;

L'accesso agli acquirenti sarà consentito esclusivamente tra le ore 08,00 e le ore 13,00;

-L'area mercatale sarà estesa nuovamente a tutta Piazza Nascimbeni;

-La collocazione sul posto di vendita sarà effettuata da parte della Polizia Locale senza tener conto della precedente posizione occupata usualmente nel posteggio in concessione ed in tal senso:

-gli operatori già collocati sul posto di vendita nella fase transitoria avviata da mercoledì 6 maggio 2020 rimarranno in tale collocazione provvisoria nel tratto di Piazza Nascimbeni in corrispondenza lato intersezione via Piave;

-gli operatori delle categorie merceologiche riammesse alla vendita saranno collocati da parte della Polizia Locale, indipendentemente dalla concessione di posteggio, lungo il versante di Piazza Nascimbeni lato intersezione via Meritani

-La medesima Area complessiva di vendita sarà accessibile ai soli acquirenti con entrata dal lato via Trifoglio con prosecuzione sul plateatico in fregio all'Edificio Scolastico, con ritorno in via Trifoglio, dall'altro lato della Piazza mediante istituzione di un senso unico pedonale;

-L'area sarà delimitata con transenne ed altri dispositivi idonei indicanti l'entrata e l'uscita nonché mediante apposizione di indicazioni sugli obblighi in materia di dotazione di protezione individuale, con Personale incaricato dall'Ente comunale per il rispetto delle disposizioni, anche in collaborazione con gli esercenti;

-All'area di vendita saranno ammessi:

I titolari di posteggio in concessione con autorizzazione alla vendita di tipo A di cui alla Legge Regionale 10/2001;

Gli spuntisti in relazione alla disponibilità di spazi presenti, i quali potranno subire una variazione dovuta alla necessità di distanziamento tra attività auspicato dalle linee guida regionali;

Rimangono invariate le precedenti disposizioni adottate con Ordinanza 19 n R.O., ossia:

-I singoli banchi di vendita saranno collocati ad una distanza di due metri l'uno dall'altro e gli stessi esercenti dovranno adottare misure amovibili per evitare l'accesso del pubblico da ingressi diversi da quello autorizzato;

-I banchi di vendita saranno posti frontalmente con la creazione di un corridoio centrale atto a consentire sia il transito in uscita sia la creazione di una singola area di vendita di 4 metri circa di estensione per ciascun posteggio su cui potranno **accedere massimo due clienti per volta**;

-Il singolo esercente avrà l'obbligo di vigilare dal rispetto delle distanze nell'ambito del singolo posteggio assegnato da parte della clientela.

Dovranno inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni:

I titolari del posteggio provvederanno a rilevare la propria temperatura corporea propria e dei propri dipendenti; E' fatto espresso divieto di partecipazione al mercato ad operatori con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5°;

In generale nell'area comune del mercato dovrà essere rispettata la distanza sociale di un metro;

E' fatto obbligo a chiunque di indossare all'interno dell'area mercatale i dispositivi di sicurezza individuale previsti dalla normativa (mascherina);

I titolari di posteggio alimentare, produttore agricolo e di abbigliamento, dovranno mettere a disposizione guanti monouso con l'obbligo di farne rispettare l'utilizzo da parte della clientela, qualora vi sia un contatto con la merce.

I titolari del posteggio sono responsabili di eventuali assembramenti o comportamenti non corretti che dovessero verificarsi nella fascia di 4 metri dal proprio banco di vendita; nella singola area di vendita (a 4 ml circa dal banco di vendita) l'avvicinamento dovrà essere gestito dall'operatore commerciale che dovrà far rispettare rigorosamente la distanza di metri due tra clienti e la distanza di sicurezza atta a tutelare l'operatore commerciale stesso;

Gli operatori commerciali sono tenuti a segnalare alle Forze dell'Ordine (in primis alla Polizia Locale di Sanguinetto) eventuali violazioni o comportamenti scorretti.

Eventuali situazioni palesi di violazione delle presenti disposizioni potranno comportare a seconda della gravità, sanzioni amministrative ma anche l'immediata sospensione del mercato.

L'accesso e la collocazione sui posteggi di vendita saranno effettuati a cura della Polizia Locale; E' possibile l'organizzazione autonoma da parte degli operatori commerciali per disciplinare l'accesso all'area mercatale in modo ottimale.

AVVERTE

Eventuali violazioni delle prescrizioni della presente Ordinanza saranno sanzionate a norma del vigente Regolamento sanzioni amministrative del Regolamento di Sanguinetto.

Le violazioni di eventuali ordini di allontanamento o di rispetto della presente ordinanza non ottemperate immediatamente, saranno punite ai sensi dell'art 650 del Codice Penale in quanto il presente provvedimento si basa sulla necessità di preservare la salute pubblica in correlazione alla citata emergenza sanitaria inerente il Covid 19.

DEMANDA

agli organi di Polizia il controllo per l'osservanza della presente ordinanza.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Prefettura di Verona, al Comando Carabinieri di Sanguinetto ed alla Polizia Locale Associata "Delle Valli Veronesi".

E' fatta salva la facoltà di impugnazione del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione o in alternativa mediante ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso provvedimento.

Dalla Residenza Municipale 19 maggio 2020.



IL SINDACO

Rag. Daniele Fraccaroli

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Daniele Fraccaroli", written over a horizontal line.